



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 59 del 10.09.2013

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO , LECCO, SONDIO E VARESE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. 4 APRILE 2012 N 6 "DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI"

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno dieci del mese di settembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, in prosecuzione della seduta del 9 settembre, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Eugenio Milani	X		Richard Martini		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Giuseppe Fusi		X
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini		X
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega		X
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari		X
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giorgio Siani		X
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani		X
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello		X	T O T A L E	27	14

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Tiana G. – Colombo A. – Locatelli P.

L'Assessore Campione illustra il contenuto della deliberazione. Il Presidente Marelli apre quindi la fase di dibattito. Dopo numerosi interventi e la replica dell'Assessore Campione, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto e mette in votazione il provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Lecco gestisce i servizi di trasporto pubblico locale (TPL) dell'area urbana regolati dal contratto repertorio n. 31422 del 27.05.2005 avente scadenza rideterminata al 30 settembre 2013;

PREMESSO altresì che la legge regionale 4 aprile 2012 n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" prevede lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto pubblico regionale e locale adeguato alle esigenze di mobilità dell'utenza e di sostenibilità ambientale, nonché di razionalizzazione dei servizi e dei relativi costi; in particolare l'art. 7 "Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale" prevede, ai sensi dell'articolo 3 bis comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, la suddivisione del territorio regionale in cinque bacini territoriali ottimali ed omogenei corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province:

- Bergamo;
- Brescia;
- Como, Lecco, Sondrio e Varese;
- Cremona e Mantova;
- Milano, Monza e Brianza; Lodi e Pavia.

Ai fini dell'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale è prevista, per ciascun bacino territoriale, l'istituzione di un'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale; l'Agenzia si compone di risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione degli enti locali partecipanti senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema e si configura come ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;

Le Agenzie sono disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti;

CONSIDERATO che l'iter per la costituzione delle Agenzie prevede l'approvazione, condivisa tra gli enti costituenti, di una proposta di Statuto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6/2012 che prevede la seguente procedura :

- il presidente della Giunta Regionale indice una conferenza di servizi con gli enti locali di ciascun bacino territoriale, per la predisposizione dello statuto dell'Agenzia;
- la conferenza di servizi, a conclusione dei propri lavori, elabora una proposta di statuto che viene sottoposta agli organi assembleari degli enti locali per la relativa adozione;
- la proposta di statuto adottata viene trasmessa alla Giunta regionale per la verifica del rispetto delle previsioni di legge e degli indirizzi contenuti nelle linee guida regionali;

- la Giunta regionale restituisce la proposta di statuto evidenziando gli eventuali motivi di non rispondenza;
- lo statuto, adeguato a seguito delle evidenze regionali, è approvato in via definitiva dagli organi assembleari degli enti locali e trasmesso per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale della Regione;
- L'Agenzia è costituita, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto, con decreto del Presidente della Giunta regionale;
- entro trenta giorni della costituzione dell'Agenzia, il Presidente della Provincia con il maggior numero di abitanti convoca l'assemblea dell'Agenzia per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione;

La Regione Lombardia con D.G.R. n. 3506 del 23 maggio 2012 ha approvato le linee guida per la predisposizione degli statuti e lo schema – tipo di statuto delle Agenzie per il trasporto pubblico locale e con D.G.R. n. 3584 del 25 luglio 2012 ha adottato in via preliminare le linee guida per la determinazione delle quote di partecipazione degli enti nelle Agenzie; entrambe le deliberazioni sono propedeutiche all'avvio dei lavori di approvazione dello Statuto da parte degli enti locali costituenti l'Agenzia;

DATO atto che la Regione Lombardia ha convocato la conferenza dei servizi delle amministrazioni componenti il bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese in data 3 luglio 2012 per avviare i lavori finalizzati all'adozione dello statuto dell'agenzia del trasporto pubblico locale; i lavori della conferenza sono proseguiti successivamente con ulteriori sedute di discussione e si sono conclusi nella seduta dell'11 luglio 2013;

CONSIDERATO che:

- nel corso dei lavori della conferenza di servizi, Regione Lombardia, Provincia di Como, Provincia di Lecco, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Comune di Como, Comune di Lecco, Comune di Sondrio e Comune di Varese hanno collaborato per la definizione di un testo comune e condiviso di Statuto dell'Agenzia;
- tale testo condiviso di Statuto, nella sua versione, è stato sottoposto all'approvazione della conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 11 luglio 2013 nel corso della quale Regione Lombardia, Provincia di Como, Provincia di Lecco, Provincia di Sondrio, Provincia di Varese, Comune di Como, Comune di Lecco, Comune di Sondrio e Comune di Varese hanno convenuto in merito alla Proposta di Statuto dell'Agenzia del Bacino TPL di Como, Lecco, Sondrio e Varese;
- in particolare nell'Allegato "A" della Proposta di Statuto sono previste le seguenti quote di partecipazione degli enti nella costituenda Agenzia:
 - Regione Lombardia 10%
 - Provincia di Como 15%
 - Provincia di Lecco 10%
 - Provincia di Sondrio 12,2%
 - Provincia di Varese 19%
 - Comune di Como 9,3%
 - Comune di Lecco 9%
 - Comune di Sondrio 7%
 - Comune di Varese 8,5%

TENUTO conto che con D.G.R. n. X/491 del 25 luglio 2013 avente ad oggetto "Proposta di statuto dell'Agenzia del bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese in attuazione dell'art. 7, c. 7 della LR 6/2012", sulla base delle determinazioni conclusive della citata conferenza di servizi, Regione

Lombardia ha preso atto della Proposta di Statuto dell' Agenzia TPL del Bacino del Bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese e delle quote di partecipazione degli enti aderenti all' Agenzia;

RICORDATO che nell'ambito degli impegni assunti con al citata conferenza di servizi il Comune di Lecco e gli altri enti facenti parte dell' Agenzia in argomento si erano impegnati a sottoporre ai rispettivi Consigli l'adozione della proposta di Statuto, a seguito dell'approvazione definitiva, da parte di Regione Lombardia, della disciplina relativa alle linee guida per la definizione delle quote di partecipazione degli Enti Locali nelle Agenzie, ai sensi dell'art. 7 della L.R.6/2012;

RITENUTO pertanto di poter adempiere a quanto previsto dal dettato normativo regionale in merito alla costituzione dell' Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese, tenendo tuttavia in debita considerazione le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti con deliberazione n.71/2013/PAR;

DATO ATTO che l' Agenzia deve essere costituita ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. n.6/2012 con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico del sistema;

VISTI in particolare gli articoli 17 e 18 dello Statuto;

CONSIDERATO opportuno a seguito dell' indicazione della Corte dei Conti oltre che della proposta avanzata da Regione Lombardia in sede di conferenza dei servizi così come riportato nella comunicazione acquisita al protocollo in data 02.08.2013 n. 43401, riformulare gli articoli 17 e 18 dello statuto, modificandone, d' intesa con gli altri Enti aderenti dell' Agenzia il testo come segue:

testo attuale	Testo con modifiche proposte
<p>Art. 17 (Mezzi finanziari)</p> <ol style="list-style-type: none">1. l' Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema2. ...omissis...3. ...omissis...	<p>Art.17 (Mezzi finanziari)</p> <ol style="list-style-type: none">1. l' Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema, secondo quanto previsto dall'art.7, comma 3, della l.r. n. 6/2012. Le disposizioni di cui all'art.7 della citata legge regionale sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema2. ...omissis...3. ...omissis...
<p>Art. 18 (Pareggio di bilancio e contributi degli Enti)</p> <ol style="list-style-type: none">1) L' Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.2) Gli Enti aderenti all' Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non	<p>Art. 18 (Pareggio di bilancio e contributi degli Enti)</p> <ol style="list-style-type: none">a) L' Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.b) Con cadenza trimestrale, l' Agenzia con

coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

3) Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, l'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità; compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di Revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità; compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge. La delibera di cui al presente comma deve essere tempestivamente trasmessa a tutti gli enti aderenti.

c) Gli Enti aderenti all'Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. A tal fine, L'Agenzia è tenuta a comunicare il disavanzo di gestione a tutti gli Enti aderenti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

RITENUTO pertanto di adottare – con le modifiche sopra indicate – l'allegato testo di proposta di Statuto dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico locale del Bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42 e 107;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e smi;

Con 25 voti favorevoli , 1 voto contrario (Magni) e 1 astenuto (Romeo)

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di adottare, per i motivi di cui in premessa, la proposta di Statuto dell' Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese, allegata al presente; provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con le seguenti modifiche agli articoli 17 e 18:

testo attuale	Testo con modifiche proposte
<p>Art. 17 (Mezzi finanziari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l' Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema 2. ...omissis... 3. ...omissis... 	<p>Art.17 (Mezzi finanziari)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l' Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema, secondo quanto previsto dall'art.7, comma 3, della l.r. n. 6/2012. Le disposizioni di cui all'art.7 della citata legge regionale sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema 2. ...omissis... 3. ...omissis...
<p>Art. 18 (Pareggio di bilancio e contributi degli Enti)</p> <p>4) L' Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.</p> <p>5) Gli Enti aderenti all' Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.</p> <p>6) Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, l' Agenzia con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità;</p>	<p>Art. 18 (Pareggio di bilancio e contributi degli Enti)</p> <p>d) L' Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.</p> <p>e) Con cadenza trimestrale, l' Agenzia con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di Revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità; compresi i proventi</p>

compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge. La delibera di cui al presente comma deve essere tempestivamente trasmessa a tutti gli enti aderenti.

f) Gli Enti aderenti all'Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. A tal fine, L'Agenzia è tenuta a comunicare il disavanzo di gestione a tutti gli Enti aderenti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

3. di dare atto che l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco, Sondrio e Varese è partecipata dagli enti con le seguenti quote:

- Regione Lombardia 10%
- Provincia di Como 15%
- Provincia di Lecco 10%
- Provincia di Sondrio 12,2%
- Provincia di Varese 19%
- Comune di Como 9,3%
- Comune di Lecco 9%
- Comune di Sondrio 7%
- Comune di Varese 8,5%

4. di dare atto altresì che l'Agenzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. n. 6/2012 con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico del sistema;

5. di trasmettere il presente provvedimento a Regione Lombardia per la verifica, prevista dall'art.7, comma 7, della L.R. n. 6/2012, del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida per la predisposizione degli statuti;

6. di prendere atto, come indicato nel verbale della conferenza di servizi del bacino Como Lecco Sondrio e Varese tenutasi in data 11 luglio 2013, che il presente atto di adozione della proposta di statuto costituisce altresì atto di approvazione definitiva dello statuto, nel caso in cui Regione Lombardia non evidenzia alcun motivo di non rispondenza dello statuto in sede di verifica del rispetto delle previsioni di legge o della coerenza con le linee guida regionali, ai sensi dell'art 7. c. 7 della l.r. n. 6/12;

7. di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto determinato il dirigente del settore l'arch. Andrea Pozzi;

8. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa per il Comune di Lecco.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con 25 voti favorevoli, 1 voto contrario ((Magni) e 1 astenuto (Romeo)

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Alfredo Marelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Paolo Codarri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23 settembre 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 08 settembre 2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 23.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Codarri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Codarri